Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 27 gennaio 1925** — **Numero 21**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli* - Arezzo - *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - (*). — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Tomaselli.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana* - Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - (*). — Caserta (*). — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *V. Scaglione.* — Chieti - *E. Piccirilli* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *R. Riccio.* — Cremona - *Libreria Sonzogno.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *A. Rossini.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *Arturo Mondori.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* - Messina - *G. Principato.* — Milano - *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* - Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - (*). — Pesaro - *O. Semprucci.* - Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*). — Ravenna - *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Libreria Carducci.* — Venezia - *L. Capellini.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — Tripoli - *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi - *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « fascicolo 2° del Vol. VII - 1924 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1924.

Gli eventuali reclami per mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3ª Mostra biennale romana d'arte.

Con decreto in data 13 dicembre 1924 del Presidente del Consiglio dei Ministri, il comune di Roma è stato autorizzato a promuovere la 3ª Mostra biennale romana d'arte, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 191.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2270.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 183. — GRANATA.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

TITOLO I.

ESTENSIONE ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1.

Agli effetti dell'assicurazione contro la disoccupazione sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto mediante retribuzione, a giornata o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma; e coloro che sono considerati tali ai termini degli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.

Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.

Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Art. 3.

Si intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata.

Sono quindi comprese nella retribuzione anche le competenze accessorie al salario o stipendio, come quelle corrisposte a titolo di premio, di cointeressenza, di provvigione, di indennità per caroviveri e simili, quando non abbiano carattere di rimborso di spese o di elargizioni fatte per una volta tanto, ma facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta.

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nella retribuzione gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e simili competenze accessorie.

Se la retribuzione consiste, in parte o totalmente, nella gratuità dell'alloggio o del vitto, o in altre prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

Gli istituti di previdenza sociale hanno facoltà di fissare il valore dell'alloggio e del vitto, e i prezzi medi locali per eventuali prestazioni in natura, che devono essere assunti a base per la determinazione della retribuzione a tutti gli effetti dell'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3158.

Nei lavori eseguiti a cottimo il prezzo del cottimo, agli effetti della retribuzione, dev'essere depurato delle spese di strumenti di lavoro e simili, eventualmente addossate al cottimista dai patti di lavoro in vigore.

Il vitto e l'alloggio e in genere le prestazioni in natura non sono considerati retribuzione per gli effetti dell'applicazione del predetto decreto quando non siano concessi come corrispettivo d'una prestazione di opera.

Agli effetti del decreto citato, per determinare la retribuzione di coloro che ne godano una fissa mensile, si tiene conto che il rapporto fra retribuzione giornaliera e mensile è da 1 a 25.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 2, n. 2, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle vigenti leggi sul contratto d'impiego privato.

I sacerdoti, in quanto esercitano il loro ministero sia in dipendenza di ufficio facente parte della costituzione organica della Chiesa, sia in dipendenza di incarico loro affidato da Enti pubblici o da privati, non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

CAPO II. — *Esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione.*

Art. 5.

Agli effetti del disposto dell'art. 2, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono considerati lavoratori agricoli quelli addetti alle coltivazioni della terra e dei boschi ed alle lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, la irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali, sempre che tali lavora-

zioni siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola o forestale o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola o forestale.

Non sono considerati lavoratori agricoli, e quindi sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione nei casi e con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e del presente regolamento:

1° Gli operai addetti ai lavori di bonificamento idraulico; alle opere pubbliche di qualunque natura ed ai lavori edilizi il cui concorso sia necessario alla trasformazione fondiaria; ai lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; ad imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti;

2° Gli operai addetti a prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse quand'anche le macchine siano destinate ad uso agricolo;

3° I direttori e gli impiegati amministrativi o tecnici delle aziende agricole o forestali.

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 2, n. 3, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono considerati lavoratori a domicilio le persone dell'uno e dell'altro sesso che eseguono a tempo, a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma, lavori retribuiti, per conto di un imprenditore, nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore, nè sottoposti alla sua sorveglianza diretta.

Art. 7.

Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell'art. 2, n. 5, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica.

Art. 8.

L'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, prevista dall'art. 2, n. 7, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, riguarda gli associati in partecipazione all'azienda presso la quale prestano la loro opera, e coloro che ricevono come corrispettivo della loro prestazione una parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro.

Gli associati in partecipazione od i prestatori d'opera retribuiti con parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro, i quali ricevano a titolo di complemento della loro retribuzione un salario o stipendio od altra competenza, debbono essere assicurati contro la disoccupazione sulla base della retribuzione complessiva.

Art. 9.

Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 2, n. 9, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, le persone prive di qualifiche professionali e di normale occupazione retribuita che in circostanze eccezionali od in lavorazioni non annualmente ricorrenti prestano la loro opera alle altrui dipendenze.

Non possono essere esclusi dall'obbligo dell'assicurazione coloro i quali, nel biennio precedente al giorno dell'assunzione per lavorazioni occasionali, abbiano prestata la loro opera in industrie o lavorazioni soggette all'obbligo dell'assicurazione.

Art. 10.

Agli effetti dell'esonero dall'obbligo dell'assicurazione previsto dall'art. 2, n. 10, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, sarà stabilito e successivamente, semprechè occorra, modificato, per il territorio di ciascuna Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione, l'elenco delle lavorazioni, costituenti una speciale industria o rami specifici di un'industria, che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

L'elenco di cui al comma precedente, a cura delle Casse provinciali o interprovinciali predette, sarà portato a conoscenza degli interessati nei modi che la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali riterrà più atti allo scopo, ed in ogni caso mediante la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 11.

Il Regio decreto di esonero dall'obbligo dell'assicurazione di speciali categorie di persone che non si prestano al controllo della disoccupazione, previsto dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sarà promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

CAPO III. — *Assicurazione dei lavoratori agricoli.*

Art. 12.

Il Regio decreto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, è promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentite le principali organizzazioni nazionali di datori di lavoro e di lavoratori dell'agricoltura ed il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Nel Regio decreto di cui al comma precedente dovranno essere indicate le categorie di lavoratori agricoli soggette all'obbligo della assicurazione ed eventualmente le modalità speciali di riscossione dei contributi.

Nello stesso Regio decreto potrà essere anche stabilito il periodo annuo di disoccupazione da considerarsi stagionale, per le categorie di lavoratori agricoli soggette all'obbligo dell'assicurazione.

CAPO IV. — *Disoccupazione stagionale o di sosta.*

Art. 13.

Le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, saranno stabilite pel territorio di ciascuna Cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, precisando la durata e la decorrenza del periodo di disoccupazione e, se del caso, le categorie di lavoratori che vi sono soggetti.

Per le industrie o lavorazioni per le quali il periodo di disoccupazione stagionale o di sosta non decorra da data fissa e comune a tutte le aziende esercenti la stessa industria o lavorazione nel territorio di una Cassa d'assicurazione, potrà stabilirsi tale decorrenza a datare dalla sospensione o ridu-

zione annua del lavoro nelle singole aziende per le maestranze rispettivamente addettevi.

Le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sosta e le successive modificazioni di esse saranno, a cura delle Casse provinciali o interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione, portate a conoscenza degli interessati nei modi che saranno ritenuti dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali più atti allo scopo, ed in ogni caso mediante pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Fino alla pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, le tabelle già stabilite in dipendenza del decreto Ministeriale 8 agosto 1922 continueranno ad aver vigore.

Art. 14.

Per l'intero periodo di disoccupazione stagionale o di sosta non potrà essere concesso il sussidio agli assicurati che per quanto risulta dal certificato di licenziamento abbiano lavorato, nell'ultimo periodo di occupazione, nell'industria o lavorazione di cui decorre la stagione morta o la normale sospensione, ovvero abbiano appartenuto alle categorie di lavoratori che vi sono soggetti.

Gli assicurati ancora disoccupati alla fine del periodo di disoccupazione stagionale o di sosta, i quali abbiano già presentata domanda di sussidio, dovranno esservi ammessi a decorrere dalla fine del detto periodo, semprechè concorrano tutte le altre condizioni previste dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

Art. 15.

Quando un assicurato appartenente ad un'industria o lavorazione avente disoccupazione stagionale o di sosta presenti domanda di sussidio ad una Cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione diversa da quella nella cui circoscrizione ha prestato da ultimo l'opera propria, sarà applicata nei riguardi di lui la tabella delle industrie o lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta vigente nella circoscrizione e per la industria nella quale ha lavorato.

Capo V. — *Casi speciali di disoccupazione.*

Art. 16.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, deve intendersi licenziamento avvenuto per colpa dell'assicurato quello che abbia legittimamente troncato un rapporto di lavoro, senza preavviso o indennità di licenziamento.

Ove però l'assicurato abbia impugnato la legittimità del diniego di preavviso o di indennità, la determinazione circa il pagamento del sussidio per i primi trenta giorni, dalla data del licenziamento, è sospesa fino all'esito del giudizio.

Art. 17.

La disoccupazione derivante da infermità o invalidità temporanea non conferisce diritto al sussidio finchè dura l'incapacità lavorativa dell'assicurato.

La disoccupazione derivante dalla invalidità prevista dal secondo comma dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, non dà diritto al sussidio. Qualora però l'assicurato, avendo conservato una residua capacità al lavoro, abbia di fatto trovato impiego, in caso di disoccupazione avrà diritto al sussidio sempre che ricorrano le condizioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

TITOLO II.

Contributi.

Capo I. — *Norme di carattere generale.*

Art. 18.

Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui all'art. 3 del presente regolamento, è effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore della marca da apporsi sulla tessera personale si determina in base alla retribuzione totale, effettiva corrisposta all'assicurato, cioè alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con le altre competenze.

E' però in facoltà della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediamente equivalenti, secondo criteri che dovranno essere stabiliti caso per caso o secondo norme generali determinate dalla Cassa nazionale stessa.

Quando la liquidazione delle competenze accessorie è fatta ad epoche differenti da quelle di pagamento del salario o stipendio, la applicazione delle marche può essere fatta alle epoche di liquidazione delle competenze, purchè ad intervalli non superiori a tre mesi, oppure può essere fatta alle stesse epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, in base alla media delle competenze da determinarsi ai termini del precedente comma, e, in ogni caso, all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato. Le ritenute saranno fatte, di regola, e salvo diverso accordo tra le parti, sulle paghe e sulle competenze alle epoche rispettive di liquidazione e di pagamento, in modo che la complessiva ritenuta corrisponda alla classe di retribuzione cui appartiene l'assicurato.

Art. 19.

L'applicazione delle marche sopra le tessere può essere fatta dal datore di lavoro, anzichè alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo più lungo, purchè, in ogni caso, non superiore a tre mesi e semprechè le ritenute sulla retribuzione degli assicurati siano fatte ad ogni periodo normale di paga. In ogni caso l'applicazione delle marche sulle tessere dovrà esser eseguita dal datore di lavoro all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato.

Il datore di lavoro, che vuole fare uso della facoltà preveduta nel primo comma del presente articolo, deve, entro tre giorni dalla scadenza della prima quindicina, darne avviso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, all'Istituto di previdenza sociale, il quale ha diritto di vietare l'uso di quella facoltà o di subordinarla a determinate condizioni o garanzie.

La decisione dell'Istituto di previdenza è definitiva; ma non ha effetto che dopo cinque giorni dalla sua notificazione.

La Cassa nazionale e gli Istituti di previdenza, nei casi e con le norme che saranno da essi stabiliti, possono autorizzare altre condizioni speciali per l'applicazione delle marche.

Art. 20.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può stabilire che il pagamento dei contributi sia effettuato, invece ed oltre che per mezzo di marche quindicinali, per mezzo di marche settimanali.

In tal caso, sarà applicata una marca settimanale, se il pagamento è fatto settimanalmente; due marche settimanali o una quindicinale se il pagamento è fatto ogni due settimane; quattro marche settimanali o due quindicinali se il pagamento è eseguito mensilmente.

Il valore di ciascuna marca settimanale dovrà corrispondere alla metà del contributo quindicinale, stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Agli effetti del computo dei contributi per l'accertamento del diritto al sussidio e della durata di questo, due contributi settimanali sono da considerarsi equivalenti ad un contributo quindicinale, fermo restando quanto stabilisce l'art. 25 del presente regolamento.

Quando per uno stesso assicurato siano state applicate, nell'anno, 24 marche quindicinali od un numero equivalente di marche settimanali, per un periodo di lavoro continuativo, quindicinale o settimanale, cessa l'obbligo di ulteriori contribuzioni nell'anno.

Art. 21.

L'applicazione della marca dev'essere fatta anche per i periodi di lavoro nei quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di lavoro a cui si riferisce la marca, e ciò qualunque sia il numero delle giornate di effettivo lavoro ed anche se tutte o parte di tali giornate di lavoro siano esse stesse incomplete.

Il valore della marca da applicare è commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta da ciascun datore di lavoro all'assicurato all'atto del pagamento del salario o stipendio, considerandosi come retribuzione giornaliera, agli effetti dell'articolo 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, quella che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta per il numero delle giornate lavorative comprese nel periodo a cui si riferisce la marca.

Se in una stessa quindicina, ovvero, nel caso previsto dall'articolo precedente, in una stessa settimana, un assicurato presta successivamente l'opera sua presso due o più datori di lavoro, ciascuno di essi è obbligato a versare il contributo secondo le norme di cui sopra.

Art. 22.

Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la paga subisce riduzioni, anche il contributo viene ridotto in corrispondenza alla nuova classe di retribuzione.

Art. 23.

I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo delle marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera o entro un anno dal ritiro stesso.

Art. 24.

Il datore di lavoro deve farsi lasciare la tessera per il proprio dipendente anche quando gli consti che esso, per altre occupazioni principali o sussidiarie, esercitate in altre ore della giornata presso altro datore di lavoro, sia titolare di altra tessera.

In tal caso l'ufficio incaricato del rilascio deve apporre sulla tessera l'annotazione « supplementare ».

L'applicazione delle ritenute e delle marche è effettuata da ciascun datore di lavoro in base alla retribuzione da esso corrisposta, senza alcun riguardo alle altre retribuzioni godute dall'assicurato in dipendenza di altre sue occupazioni.

Se i datori di lavoro che occupano la stessa persona in ore diverse della giornata si dichiarano solidalmente responsabili del contributo, l'applicazione delle marche può essere fatta da uno solo fra essi, in base alla somma delle diverse retribuzioni e sopra un'unica tessera.

Art. 25.

Agli effetti del numero di marche utili pel conseguimento del diritto al sussidio le marche settimanali applicate per la stessa settimana o le marche quindicinali applicate per la stessa quindicina, sulla tessera o su tessere supplementari, ai termini degli articoli 21 e 24 del presente regolamento, sono considerate in ragione di una sola rispettivamente per ogni settimana o quindicina.

Art. 26.

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può consentire in determinati casi che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta dei contributi e con le norme che saranno di volta in volta stabilite.

Art. 27.

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà di deliberare norme diverse da quelle prevedute nel presente regolamento per la riscossione dei contributi di assicurazione per determinate categorie professionali, purchè non venga modificato il rapporto di proporzionalità stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fra retribuzione e contributo.

L'applicazione di tali norme dovrà essere consentita dal Ministero dell'economia nazionale.

CAPO II. — *Lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera.*

Art. 28.

Nel caso di lavori retribuiti a cottimo o ad opera sarà considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva oppure, quando questa non si possa determinare, quella rappresentata dal numero di giornate normali lavorative occorrenti in media per l'esecuzione del lavoro. Questo numero medio di giornate lavorative è stabilito dall'azienda, d'accordo con i propri dipendenti interessati, e dev'essere riconosciuto valido agli effetti della assicurazione dal direttore dell'Istituto di previdenza sociale, sentito il circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 29.

Nel caso considerato dall'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnazione del lavoro, a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli,

nel qual caso potranno essere eseguite le decorrenze normali.

L'applicazione delle marche di contributo sopra le tessere può essere fatta nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di tre mesi.

Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi secondo gli accordi presi, caso per caso, tra le parti interessate.

Art. 30.

Il numero delle marche da applicare è in relazione alla durata del lavoro da determinarsi secondo le norme dell'articolo 28, computando come intero il periodo di lavoro non compiuto.

Nel caso di lavori continuativi o con brevi intervalli, le marche sono applicate per tutte le settimane consecutive per le quali l'assicurato ha lavorato alla dipendenza di una stessa azienda. Il loro importo potrà essere determinato in base alla retribuzione media giornaliera di ciascun trimestre.

CAPO III. — *Tabelle dei salari medi.*

Art. 31.

Le tabelle di salari medi per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia varranno anche nei riguardi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

CAPO IV. — *Emissione e rinnovazione delle tessere. Marche di contributi.*

Art. 32.

Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche è deliberato dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Le tessere sono stampate a cura e spese della Cassa stessa.

Art. 33.

I datori di lavoro debbono fornire della tessera i loro dipendenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione, facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 34.

Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri dipendenti siano già provvisti di tessera e chiederne loro la consegna per applicarvi le marche; se il titolare non la consegna, il datore di lavoro chiede il rilascio di una nuova tessera all'ufficio competente.

Art. 35.

Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile. La prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore di lavoro devono portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro di questa.

Coloro che applicano le marche sulle tessere senza seguire l'ordine progressivo delle caselle o che lasciano caselle in bianco fra l'una e l'altra marca o che omettono di annullare le marche con la data di applicazione nei modi prescritti, sono puniti con ammenda da lire 1 a lire 5 per ogni casella lasciata in bianco fra una marca e l'altra e per ogni marca non regolarmente annullata.

Il titolare della tessera ha diritto di prenderne visione.

Il datore di lavoro è responsabile della conservazione delle tessere.

La tessera, purchè non sia scaduta ai termini dell'articolo seguente, deve essere consegnata al suo titolare, quando esso lascia definitivamente il lavoro.

Art. 36.

Le tessere hanno di regola la validità di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale. Scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere consegnate dal datore di lavoro all'ufficio competente, ai termini dell'articolo seguente.

Eguale obbligo compete ai titolari delle tessere che, per cessazione dal servizio, ne abbiano avuto la consegna dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 37.

Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati al l'articolo 33 del presente regolamento.

L'ufficio che ritira la tessera deve provvedere contemporaneamente al rilascio di una tessera nuova e fare le annotazioni in conformità delle istruzioni della Cassa nazionale.

Art. 38.

Le tessere non possono essere trattenute da chi non ne sia il titolare e contro la volontà di questo se non dal datore di lavoro nei casi stabiliti dagli articoli precedenti e dagli organi dell'assicurazione per gli eventuali controlli.

E' vietato di consegnare le tessere a persone estranee all'azienda perchè ne curino la custodia e la regolarizzazione fuori della sede dell'azienda stessa.

I contravventori, siano i datori di lavoro siano le persone incaricate, sono puniti con un'ammenda da lire 5 a lire 10 per ciascuna tessera.

Sulle tessere non possono essere fatte annotazioni di alcuna specie oltre quelle ammesse dal presente regolamento e dalle istruzioni della Cassa nazionale.

Il datore di lavoro è obbligato a tenere le tessere a disposizione delle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge.

La custodia e la regolarizzazione delle tessere possono essere affidate agli Istituti di previdenza sociale competenti per territorio, con le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale.

Art. 39.

L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego raccomandato, al competente Istituto di previdenza sociale.

I termini entro i quali devono essere fatte la spedizione e le altre modalità relative, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli Istituti, sono stabiliti nelle istruzioni della Cassa nazionale.

Art. 40.

Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte sono sostituite con un duplicato rilasciato dall'Istituto di previdenza sociale a richiesta dell'interessato.

Nel caso che la tessera sia stata distrutta o smarrita l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distrazione o lo smarrimento e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera.

L'Istituto di previdenza, previa autorizzazione della Cassa nazionale, riporta sul duplicato della tessera l'ammontare dei contributi il cui versamento risulti provato.

Nel caso che la tessera sia resa inservibile, l'interessato deve produrla, insieme alla richiesta del duplicato, all'Istituto di previdenza, il quale riporta sul duplicato l'ammontare delle marche che risultino ad essa apposte.

Per il rilascio del duplicato l'interessato deve pagare anticipatamente all'Istituto di previdenza un diritto di cinquanta centesimi.

Art. 41.

Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro, quanto la parte a carico dell'assicurato. Esse sono stampate su carta filigranata; le loro caratteristiche sono determinate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale può variarle emettendo nuove serie di marche ed assegnare, sotto pena di prescrizione, un termine per il ritiro o il cambio delle marche di vecchio tipo non utilizzate.

Art. 42.

I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con una unica marca.

In tal caso anche la stessa tessera varrà per entrambe le assicurazioni.

Art. 43.

La vendita delle marche è affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro: può essere, con deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale, affidata ad altri Enti.

Il Ministero delle comunicazioni e quello delle finanze di concerto con la Cassa nazionale, stabiliscono le norme per il servizio affidato agli uffici posti sotto la propria dipendenza e la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.

TITOLO III.

SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE.

CAPO I. — *Procedura per la concessione del sussidio.*

Art. 44.

L'assicurato, per essere ammesso al sussidio, dovrà presentare all'organo locale di cui all'art. 75 domanda redatta su un modulo stabilito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

La domanda dovrà essere corredata:

a) dal certificato di licenziamento compilato a cura del datore di lavoro, contenente le indicazioni di cui all'articolo seguente;

b) dall'ultima tessera di assicurazione, al corrente di tutti i versamenti dei contributi sino alla data del licenziamento.

Nel caso che il licenziamento sia dipendente da infermità o da invalidità, l'assicurato dovrà allegare alla domanda di sussidio un certificato medico, dal quale risulti che egli ha riacquistato la capacità lavorativa al mestiere da lui normalmente esercitato o ad un mestiere affine, ovvero ad un mestiere che non richieda i particolari requisiti fisici che sono venuti a mancargli.

In tal caso il sussidio di disoccupazione decorrerà dal giorno di riacquisto di capacità lavorativa dell'assicurato, fermo restando il periodo di carenza stabilito dal secondo comma dell'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Art. 45.

Il datore di lavoro è obbligato a rilasciare, su richiesta dell'assicurato, all'atto del licenziamento, un certificato contenente le seguenti indicazioni:

a) numero di iscrizione dell'assicurato sul libro matricola;

b) cognome, nome, paternità, età dell'assicurato;

c) mansioni alle quali l'assicurato venne adibito durante la sua occupazione;

d) ammontare della retribuzione corrisposta all'assicurato;

e) data d'inizio del rapporto di lavoro;

f) data del licenziamento;

g) motivo del licenziamento;

h) indennità di licenziamento eventualmente corrisposta;

i) numero della tessera consegnata all'assicurato all'atto del licenziamento e numero dei versamenti che sulla medesima figurano eseguiti.

Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire agli organi dell'assicurazione, entro cinque giorni dalla richiesta, le informazioni più precise che gli fossero domandate intorno ai dati contenuti nel certificato di licenziamento.

Il datore di lavoro, il quale si rifiuti di rilasciare il certificato di licenziamento e non fornisca entro il termine di cinque giorni le informazioni di cui sopra agli organi dell'assicurazione che ne facciano richiesta, è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni assicurato a cui abbia opposto il rifiuto o per cui abbia trascurato l'invio delle informazioni.

Art. 46.

L'organo locale di cui all'art. 75, ricevuta la domanda con i documenti prescritti, la invierà entro due giorni dalla presentazione alla Cassa provinciale od interprovinciale d'assicurazione competente per territorio, rilasciando all'assicurato apposita ricevuta, sulla quale sarà indicato il numero della tessera da lui consegnata.

Art. 47.

La Cassa d'assicurazione competente per territorio, accertato che per conto dell'assicurato figura versato nel biennio il prescritto numero di contributi, esamina se ricorrano tutte le altre condizioni volute dalla legge perchè vi sia diritto al sussidio.

Accertata nei riguardi del richiedente la sussistenza delle condizioni di cui sopra, la Cassa delibera l'ammissione al sussidio dello assicurato, stabilendone l'ammontare giornaliero in relazione alla classe di contributo, la decorrenza e la durata, dopo avere controllato, nel fissare quest'ultima, il numero delle giornate di sussidio eventualmente già percepito nell'anno dall'assicurato.

Nel caso in cui la domanda di sussidio non possa essere accolta, la Cassa d'assicurazione ne darà avviso all'interessato pel tramite dell'organo locale di cui all'art. 75, specificandone i motivi.

CAPO II. — *Ammissione al sussidio.*

Art. 48.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali eserciterà il controllo sulla liquidazione e la erogazione dei sussidi in tutti i modi che riterrà opportuni.

Qualora esistano fondate ragioni per ritenere che la corresponsione del sussidio sia stata fatta in contrasto alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, o del presente regolamento, il Ministero dell'economia nazionale, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali nonchè il Comitato del competente Istituto di previdenza sociale possono in qualsiasi momento ordinarne la sospensione.

Contro la deliberazione che sospende la erogazione del sussidio è dato ricorso nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 65.

Art. 49.

L'assicurato che richiede il sussidio dovrà sottostare a tutte le norme che saranno stabilite dalla competente Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione per constatare in qualsiasi momento la sua effettiva disoccupazione.

Il controllo sulla disoccupazione dei richiedenti il sussidio sarà effettuato normalmente mediante presentazione giornaliera dell'assicurato all'organo locale di cui all'art. 75 a partire dal giorno di presentazione della domanda.

Qualora la Cassa d'assicurazione ritenga tale forma di controllo insufficiente, ovvero per particolari circostanze, inattuabile, potrà ricorrere ad altre fonti di informazioni che riterrà più sicure, e potrà anche rivolgersi, occorrendo, all'arma dei Reali carabinieri ovvero all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 50.

La Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione ha diritto di sottoporre il richiedente il sussidio alle visite mediche che ritenga necessarie per accertare la capacità di lui al lavoro; il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per respingere la domanda di sussidio e per sospenderne il pagamento.

CAPO III. — *Godimento del sussidio.*

Art. 51.

I sussidi verranno pagati a quindicine posticipate con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il pagamento verrà eseguito a mezzo degli organi di cui all'art. 75 nel Comune di residenza dell'assicurato.

Art. 52.

L'assicurato cesserà dal percepire il sussidio:

a) quando sia trascorso il periodo di godimento previsto dalla legge;

b) quando abbia trovato nuova occupazione;

c) quando abbia rifiutato una occupazione adeguata;

d) quando non abbia adempiuto, senza giustificati motivi, agli obblighi di cui all'art. 49 per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

e) quando abbia perduto qualsiasi capacità al lavoro, ai sensi dell'art. 17;

f) quando abbia rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67.

Art. 53.

Deve ritenersi per adeguata qualsiasi occupazione commisurata alle condizioni fisiche dell'assicurato, la quale non ne pregiudichi la salute e la morale; sia retribuita con salario non inferiore a quello normalmente corrisposto nel luogo per la professione cui l'assicurato appartiene; non derivi da sciopero o da serrata; non ostacoli un futuro reimpiego dell'assicurato nella sua specifica professione.

L'occupazione offerta all'assicurato in località diversa da quella del suo abituale lavoro o della sua residenza può considerarsi adeguata qualora non comprometta i giustificati bisogni dell'assicurato e della sua famiglia.

Art. 54.

L'erogazione del sussidio sarà sospesa:

a) durante i periodi di lavoro che, ai sensi dell'articolo seguente, non interrompono la continuità della disoccupazione;

b) durante il periodo di disoccupazione stagionale o di sosta nell'industria o lavorazione presso la quale l'assicurato da ultimo prestò la sua opera.

L'assicurato a cui è stata sospesa l'erogazione del sussidio potrà, appena cessata la causa della sospensione, riaverne il godimento senza che occorra una nuova domanda.

L'assicurato che, ammesso al sussidio da una Cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione, si trasferisca in una Provincia diversa, potrà ivi percepire il sussidio a decorrere dal giorno in cui si sarà presentato al controllo presso l'organo locale di cui all'art. 75 nella nuova residenza, semprechè il periodo di tempo decorso dalla data di allontanamento dalla sede di provenienza alla data di ripresentazione all'organo erogatore corrisponda ai giorni strettamente necessari al viaggio.

Art. 55.

Sono considerati disoccupati continuativamente e quindi soggetti alla sola sospensione dal godimento del sussidio, ai sensi della lettera *a*) dell'articolo precedente, gli assicurati:

a) che prestino la loro opera nelle giornate di riposo settimanale e festivo in sostituzione di coloro i quali usufruiscono di tale riposo, a norma delle disposizioni legislative vigenti in materia;

b) che prestino la loro opera in lavori occasionali diversi dalla loro abituale occupazione per non più di due giorni.

Art. 56.

L'assicurato disoccupato che abbia superato i 65 anni di età, qualora sino al compimento dell'età medesima sia stato eseguito regolarmente per suo conto il versamento dei contributi, dovrà essere ammesso al sussidio per i periodi di disoccupazione iniziatisi entro l'anno successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, purchè concorrano tutte le altre condizioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

Art. 57.

Il sussidio di disoccupazione non verrà corrisposto nelle giornate festive.

In tali giornate gli assicurati sono dispensati dal presentarsi al controllo presso l'organo di cui all'art. 75 per la constatazione della loro disoccupazione.

Per giornate festive si intendono, oltre le domeniche, quelle dichiarate tali, a tutti gli effetti civili, dalla legge.

CAPO IV. — *Decadenza dal diritto al sussidio.*

Art. 58.

Fermo restando quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la decorrenza del sussidio in caso di ritardata presentazione della domanda, cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al sussidio ovvero di riscuotere il sussidio già concessogli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione sussidiabile ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al sussidio ovvero si sia presentato per la riscossione del sussidio già concessogli.

CAPO V. — *Riammissione al sussidio.*

Art. 59.

Fermo restando quanto dispongono il terzo e quarto comma dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, l'assicurato il quale abbia cessato dal percepire il sussidio, ai sensi dell'art. 52 del presente regolamento, non potrà esservi riammesso se non in dipendenza di un nuovo periodo di disoccupazione susseguente ad intervenuta rioccupazione e sempre che concorrano le condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

Art. 60.

L'assicurato il quale abbia fruito del sussidio in unico periodo o in più periodi per un massimo di 120 giornate entro l'anno, non può essere riammesso entro lo stesso anno ad un altro sussidio. Può esservi riammesso entro l'anno successivo, qualora dimostri che siano stati versati per suo conto almeno dodici nuovi contributi quindicinali e che concorrano le condizioni previste dai due primi commi dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Qualora l'assicurato, ammesso al sussidio prima del 31 dicembre, termini di percepirlo oltre tale data dopo un periodo di ininterrotto godimento per un massimo di 120 giornate, per esservi riammesso deve dimostrare che per suo conto sono stati versati almeno dodici nuovi contributi quindicinali e che concorrono le condizioni previste dai due primi commi dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158. In questo ultimo caso non gli possono essere corrisposte che tante giornate di sussidio quante ne occorrono, computate quelle già percepite dal 1° gennaio in poi, per raggiungere il massimo di 120 giornate entro l'anno.

CAPO VI. — *Sussidi nei casi di disoccupazione a turno o saltuaria.*

Art. 61.

Il Ministero dell'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, stabilisce quali siano le lavorazioni a turno o saltuarie che dànno diritto al sussidio agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Art. 62.

Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria, ai quali sia riconosciuto il diritto al sussidio, potranno esservi ammessi, secondo le norme dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, per tutti i giorni non festivi di effettiva disoccupazione sotto deduzione di una carenza di dieci giorni per ciascun mese del calendario civile.

Tale periodo di carenza sarà portato a dodici giorni per le lavorazioni che abbiano offerto, nel biennio antecedente, medie mensili di salario superiori ad un limite da determinarsi dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 63.

Per ottenere il sussidio gli assicurati che sono soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria dovranno unire alla domanda di sussidio, regolarmente documentata, il certificato di sospensione dal lavoro compilato e sottoscritto dal datore di lavoro, da cui risulti che il richiedente è soggetto a turni o periodi di disoccupazione, i quali possibilmente dovranno essere precisati.

Gli assicurati soggetti a turni o periodi di disoccupazione presenteranno una sola domanda di sussidio all'inizo dei turni o periodi.

Durante i periodi di disoccupazione a turno o saltuaria, gli ammessi al sussidio dovranno sottoporsi ai normali controlli stabiliti per accertare la continuità della disoccupazione degli assicurati in corso di godimento del sussidio.

Art. 64.

Il datore di lavoro, il quale attui turni di lavoro o sospenda saltuariamente le lavorazioni della sua industria, è tenuto a fornire alla Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione tutte le informazioni che concernono l'attuazione dei turni o la saltuarietà delle lavorazioni, agli effetti delle deliberazioni da prendersi a norma dell'art. 61 del presente regolamento.

Qualora egli rifiuti o tralasci di fornire entro cinque giorni dalla richiesta le informazioni di cui al comma precedente, incorrerà nelle pene previste dall'ultimo comma dell'art. 45 del presente regolamento.

CAPO VII. — *Ricorsi.*

Art. 65.

Contro qualsiasi determinazione della Cassa provinciale o interprovinciale, gli interessati potranno ricorrere al Comitato dell'istituto di previdenza sociale, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione.

Contro la decisione del Comitato dell'istituto di previdenza sociale, l'assicurato potrà ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Comitato speciale di cui all'art. 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Contro la decisione del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione è ammesso ricorso al Ministro per l'economia nazionale, entro quindici giorni dalla ricevuta notifica della decisione.

I termini per la presentazione dei ricorsi stabiliti nei commi precedenti si applicano altresì a qualsiasi altro ricorso in materia di assicurazione contro la disoccupazione, qualora non sia altrimenti tassativamente prescritto dal presente regolamento.

TITOLO IV.

PROVVEDIMENTI PER DIMINUIRE LA DISOCCUPAZIONE.

CAPO I. — *Corsi d'istruzione professionale e di pratica di laboratorio.*

Art. 66.

Il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione potrà concedere contributi straordinari o continuativi alle scuole di tirocinio, di cui al R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, e potrà concorrere, mediante contributi straordinari o continuativi, al finanziamento di scuole industriali libere o di corsi per maestranze istituiti da Enti pubblici o da privati, qualora riconosca che il loro funzionamento abbia contribuito efficacemente a diminuire la disoccupazione mediante la specializzazione della mano d'opera per le industrie che maggiormente ne facciano richiesta.

Art. 67.

Quando nelle località, sedi di scuole di tirocinio o di corsi per maestranze, si verifichi una costante disoccupazione in categorie professionali diverse da quelle cui le scuole di tirocinio ed i corsi per maestranze provvedono, il Comitato speciale, su proposta delle Casse provinciali o interprovinciali di assicurazione, potrà imporre ai singoli ammessi al sussidio, appartenenti alle categorie professionali anzidette, l'obbligo di frequenza di quelle scuole o di quei corsi, comminando, nel caso di mancata frequenza, la cessazione dal godimento del sussidio, a norma dell'art. 52 del presente regolamento.

CAPO II.— *Anticipazioni per lavori contro la disoccupazione.*

Art. 68.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali comunicherà, nel primo bimestre di ciascun anno, al Ministro per l'economia nazionale le somme disponibili per le anticipazioni previste dall'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Il Ministro per l'economia nazionale, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, segnalerà alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali quelle opere pubbliche d'interesse generale o d'interesse locale, le quali, per la loro natura, richiedano prevalentemente impiego di mano d'opera ed abbiano carattere d'indifferibilità o di urgenza, avuto riguardo alle condizioni del mercato della mano d'opera.

TITOLO V.

ORGANI DELL'ASSICURAZIONE.

CAPO I. — *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.*

Art. 69.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale:

1° stabilisce, su proposta del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, le norme per l'impiego dei fondi disponibili;

2° stabilisce il riparto delle spese per gli impiegati degli Istituti di previdenza sociale addetti a servizi comuni con quelli delle Casse provinciali e interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione ed in genere il riparto delle spese comuni al funzionamento degli Istituti e delle Casse suddette;

3° esercita le altre funzioni ad esso demandate dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento, ed in generale stabilisce norme di massima per regolare il funzionamento dei servizi comuni all'assicurazione contro la disoccupazione ed alle assicurazioni gestite dalla Cassa nazionale.

Art. 70.

Il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione:

1° propone al Ministro per l'economia nazionale le norme per la gestione amministrativa e contabile delle Casse provinciali e interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione;

2° dirige, coordina e sorveglia il funzionamento delle Casse medesime e ne approva i bilanci preventivi e consuntivi;

3° delibera la misura della quota dei contributi assicurativi spettante al fondo nazionale per la disoccupazione;

4° anticipa le somme occorrenti al funzionamento delle predette Casse per l'assicurazione contro la disoccupazione, salvo successivo conguaglio;

5° sovviene col fondo nazionale le Casse suddette che non siano in grado di provvedere con i propri mezzi agli oneri dell'assicurazione;

6° amministra i servizi dell'assicurazione contro la disoccupazione e propone l'impiego dei fondi al Consiglio di amministrazione;

7° provvede al controllo della disoccupazione e al pagamento dei sussidi;

8° provvede, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegna contributi agli Enti previsti nel presente regolamento che esercitino l'istruzione professionale;

9° delibera sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici prevista dall'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158;

10° delibera, in seconda istanza, sui ricorsi avverso le decisioni degli organi locali dell'assicurazione;

11° ordina la sospensione della corresponsione del sussidio, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima;

12° provvede alla istituzione di sezioni professionali presso le Casse provinciali o interprovinciali di assicurazione, ne stabilisce la circoscrizione e ne disciplina il funzionamento;

13° propone al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale il riparto delle spese per gl'impiegati ed in generale delle spese comuni al funzionamento degli Istituti di previdenza e delle Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione costituite presso i medesimi;

14° dà parere, agli effetti dell'art. 2, n. 10, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi;

15° dà parere, agli effetti del penultimo comma dell'articolo 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione;

16° dà parere, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la dichiarazione di obbligatorietà dell'assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli;

17° dà parere, agli effetti del terzo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

18° dà parere, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi;

19° dà parere, agli effetti dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa le norme per la riscossione dei contributi e per il versamento di essi;

20° determina le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione, nonchè per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici che possono occorrere per il controllo e la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione;

21° esercita le altre funzioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento, o che gli vengano delegate dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

CAPO II. — *Casse provinciali ed interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione.*

Art. 71.

Il Comitato dell'istituto di previdenza sociale al quale è affidata la gestione della Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione:

1° delibera in prima istanza sui ricorsi avverso le decisioni degli organi locali dell'assicurazione contro la disoccupazione in materia di esonero dall'obbligo dell'assicurazione dei lavoratori occasionali o addetti a lavorazioni di breve durata, e sui ricorsi concernenti la misura dei contributi, il diritto ai sussidi e la liquidazione e attribuzione di essi;

2° ordina la sospensione della corresponsione del sussidio, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima;

3° delibera sulle domande di componimento in via amministrativa presentate dai contravventori all'assicurazione contro la disoccupazione;

4° ordina l'esclusione dal sussidio di disoccupazione a carico dell'assicurato che abbia riscosso indebitamente il sussidio o abbia tentato di riscuoterlo mediante alterazione di dati od altri modi dolosi.

CAPO III. — *Sezioni professionali.*

Art. 72.

Quando per particolari condizioni di luogo o di rischio, o per altre circostanze, ne sia riconosciuta la convenienza, il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione potrà disporre che i lavoratori di determinate categorie siano iscritti a speciali sezioni professionali costituite presso le Casse provinciali ed interprovinciali di assicurazione competenti per territorio.

Art. 73.

Le sezioni professionali sono amministrate dalla Cassa d'assicurazione presso la quale funzionano, colle norme stabilite dal presente regolamento.

Peraltro, i Comitati degli Istituti di previdenza sociale, la cui cassa d'assicurazione abbia una o più sezioni professionali, potranno — su deliberazione del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione — essere integrati, esclusivamente per quanto riguarda le questioni inerenti al funzionamento delle sezioni medesime, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati per ciascuna delle categorie d'industria cui le sezioni professionali si riferiscono.

CAPO IV. — *Disposizioni speciali per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia.*

Art. 74.

Per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia i contributi dovuti secondo l'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, tanto per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per quella a carico degli assicurati, salvo il diritto di rivalsa sulle mercedi di questi, saranno corrisposti mediante aumento della somma versata annualmente alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in esecuzione del secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana. Detto aumento sarà determinato dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Agli operai delle miniere di zolfo della Sicilia saranno rilasciate le tessere a cura dei competenti Istituti di previdenza sociale, i quali provvederanno, con le norme stabilite dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale, ad applicare le marche sulle tessere e ad iscrivere su queste i periodi di lavoro e l'ammontare dei corrispondenti contributi, determinati in base alle tabelle dei salari medi di cui nell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia. Per la determinazione dei periodi di lavoro di ciascun operaio gli esercenti le miniere di zolfo ed il Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro devono fornire agli Istituti di previdenza sociale ed alla Cassa nazionale tutte le notizie che saranno ad essi richieste.

Entro il primo bimestre di ciascun anno gli Istituti di previdenza sociale invieranno alla Cassa nazionale, insieme con le tessere dell'anno precedente, un elenco riepilogativo dell'ammontare dei contributi dovuti agli effetti del presente articolo. Se il complesso dei contributi dovuti per un determinato anno superi il versamento eseguito alla Cassa per quell'anno, la differenza sarà conguagliata con la eventuale eccedenza del versamento dell'anno successivo: se la deficienza si verifica per due anni consecutivi, sarà provveduto con un congruo aumento nella misura del contributo per tonnellata di zolfo venduto e consegnato.

Le attribuzioni conferite col presente articolo agli Istituti di previdenza sociale potranno essere, con deliberazione del Comitato esecutivo dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali delegate ad un solo fra gli Istituti predetti, il quale comprenda il maggior numero di operai previsti nel presente articolo, anche per gli operai compresi nella circoscrizione degli altri Istituti, e potranno anche essere demandate al Sindacato obbligatorio per l'assicurazione infortuni nelle miniere di zolfo della Sicilia.

I periodi di lavoro potranno anche essere stabiliti mediante tabelle di occupazione media per ciascuna miniera o per ciascun gruppo di miniere.

CAPO V. — *Organi incaricati del controllo della disoccupazione e del pagamento dei sussidi.*

Art. 75.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, quando non provvede direttamente, a mezzo dei propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione, all'istruttoria delle domande di sussidio ed al pagamento dei sussidi, potrà affidare i servizi predetti ad istituti pubblici, ed in particolar modo ad istituti pubblici di credito, ad uffici postali o ad amministrazioni comunali, secondo che verrà ritenuto più opportuno o conveniente dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

I servizi di cui sopra potranno essere affidati ad un unico organo per più Comuni, quando il Comitato speciale predetto ritenga che ciò non possa danneggiare la regolarità del servizio.

Art. 76.

Gli organi incaricati dei servizi di cui ai precedenti articoli hanno diritto per le funzioni che sono loro affidate ad un compenso, la cui misura sarà stabilita dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

TITOLO VI.

ORDINAMENTO FINANZIARIO DELL'ASSICURAZIONE.

VIGILANZA E PENALITÀ.

Art. 77.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali anticipa alle singole Casse provinciali ed interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione le somme necessarie al pagamento dei sussidi ed alle spese di gestione, con le norme amministrative e contabili da stabilirsi dal Comitato speciale per la disoccupazione.

Art. 78.

La Cassa nazionale, alla fine di ciascun esercizio, accrediterà alle Casse provinciali ed interprovinciali d'assicurazione l'importo dei contributi presumibilmente riscossi nella circoscrizione di ciascuna Cassa, e addebiterà nello stesso tempo alle singole Casse la quota di concorso al Fondo nazionale di cui al n. 1 dell'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, nonchè la metà dei proventi delle pene pecuniarie di cui al n. 2 dello stesso articolo e una quota parte delle spese di gestione nella misura che sarà determinata dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 79.

La misura delle quote di concorso, di cui all'articolo precedente, sarà determinata di volta in volta dal Comitato speciale e per ciascuna Cassa.

Art. 80.

Ove in una Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione si verifichi disavanzo, la Cassa nazionale, su deliberazione del Comitato speciale, provvederà a sovvenire nella misura necessaria la Cassa in disavanzo, prelevando le somme occorrenti dal Fondo nazionale della disoccupazione.

Art. 81.

I fondi disponibili dell'assicurazione contro la disoccupazione sono impiegati normalmente:

1° in depositi in conto corrente con la Banca d'Italia o altro istituto di emissione;

2° in buoni del Tesoro ordinari;

3° in anticipazioni per l'esecuzione di lavori pubblici, di cui all'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Qualora peraltro se ne ravvisi la opportunità e la convenienza, i fondi suddetti, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, di accordo col Comitato speciale per la disoccupazione, potranno essere impiegati negli altri modi previsti dal regolamento per l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, purchè tali che in caso di bisogno sia possibile ottenere il sollecito svincolo delle somme impiegate.

Art. 82.

La vigilanza sull'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e del presente regolamento è esercitata dal Ministero dell'economia nazionale nei modi e nelle forme stabilite per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia dal regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

Sono applicabili, all'uopo, gli articoli 134, 137, 138, 141, 142, 143, 144, del precitato regolamento.

Art. 83.

L'esecuzione forzata in base alla decisione di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, deve essere preceduta dalla notificazione al debitore di copia integrale della decisione medesima, che non ha bisogno della formula esecutiva, ma deve essere rilasciata dal direttore dell'Istituto di previdenza sociale, con attestazione da lui sottoscritta della conformità della copia all'originale.

Questa disposizione si applica anche nei riguardi delle decisioni prese, per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 192.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1924, n. 2258.

Erezione in Ente morale dell'Istituto « Lorenzo Zirotti », in Sale Marasino.

N. 2258. R. decreto 21 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituto « Lorenzo Zirotti » di Sale Marasino, viene eretto in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Afragola (Napoli), di Oreno (Milano) e di Ischia (Napoli).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 dicembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Afragola, in provincia di Napoli.

MAESTA'

Come è stato accertato da una recente inchiesta, l'Amministrazione comunale di Afragola ha svolto una azione deficiente ed irregolare, che ha determinato la disorganizzazione della civica azienda.

Gli uffici municipali sono in disordine, nonostante l'esuberanza del personale addettovi; i servizi pubblici in abbandono — specie quelli relativi alla assistenza sanitaria e alla vigilanza igienica. — La manutenzione delle strade comunali è trascurata; così pure quella dei locali scolastici che difettano anche del necessario arredamento. Non esiste un piano regolatore dell'abitato del Comune e le nuove costruzioni vengono eseguite non tenendosi alcun conto dei moderni criteri edilizi. Il cimitero non corrisponde più da tempo, per la sua limitata capacità, ai bisogni della popolazione.

L'azione degli amministratori, disordinata e sovente prodiga del pubblico danaro, il sistematico ritardo nella riscossione dei tributi locali ed il loro scarso rendimento hanno determinata la grave situazione finanziaria della civica azienda.

L'inchiesta ha altresì posto in luce come gli amministratori abbiano sovente ispirati i loro atti, specie nel conferimento di incarichi e di impieghi, più che all'interesse generale, a finalità di carattere particolare

Contestati gli addebiti all'Amministrazione la Giunta municipale ha fornite le sue controdeduzioni che sono apparse insufficienti. E poichè gli attuali amministratori, sistematicamente inosservanti dei precetti di legge, non danno alcun affidamento per la eliminazione delle molteplici e gravi irregolarità rilevate a loro carico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò - su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato - provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Afragola, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Eugenio Lombardi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Oreno, in provincia di Milano.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Oreno ha svolto un'azione deficiente ed irregolare, rifiutandosi, fra l'altro, di applicare tributi locali in conformità alle decisioni della Giunta provinciale amministrativa. Fu appunto per sottrarsi all'obbligo impostolo dall'autorità tutoria, che la Giunta municipale ebbe a rassegnare le dimissioni, mentre il Consiglio comunale, successivamente più volte convocato, non potè deliberare, per il persistente mancato intervento dei suoi componenti. In tali condizioni di arresto della vita municipale, il Prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario.

E poichè il precedente atteggiamento dell'Amministrazione non lascia sperare che la situazione abbia a migliorare, sì da consentire il normale funzionamento della rappresentanza elettiva, mentre una eventuale riammissione in carica di questa, a causa delle condizioni anormali dello spirito pubblico e della viva tensione fra i partiti locali, potrebbe dar luogo a perturbamenti, che è necessario prevenire, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio dell'attuale Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Oreno, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Cesare De Cesaris è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 dicembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ischia, in provincia di Napoli.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Ischia, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha svolto una azione deficiente ed irregolare che — come è stato accertato da una recente inchiesta — ha condotto la civica azienda ad uno stato di disordine e di grave dissesto.

La assunzione di impegni superiori alla disponibilità dei mezzi, la compilazione di bilanci fittizi, la imposizione dei tributi locali

in misura inadeguata alla capacità effettiva dei contribuenti, hanno determinato una situazione finanziaria estremamente critica, caratterizzata da un disavanzo di amministrazione che si prevede, per la fine dello esercizio in corso, nell'ammontare di circa un terzo delle entrate.

In istato di abbandono si trovano i servizi pubblici in genere e particolarmente quelli relativi alla vigilanza igienica, all'assistenza sanitaria, alla polizia mortuaria, alla manutenzione stradale ed all'approvvigionamento idrico.

Nel conferimento di appalti e di concessioni sono sovente prevalsi criteri partigiani.

In seguito alla contestazione degli addebiti la Giunta municipale ha fornito deduzioni insufficienti, e poichè l'attuale amministrazione non dà alcun affidamento di poter porre riparo alla grave situazione sopravvenuta, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commisario.

A ciò — su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato — provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ischia, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Michele Gizzio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 30 dicembre 1924.

Rimozione dalla carica del sindaco di Ugovizza.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Visto il proprio decreto in data odierna n. 3760, gabinetto, col quale, per i motivi nello stesso contenuti, si provvede alla sospensione del Consiglio comunale di Ugovizza;

Ritenuto che il contegno deliberatamente passivo di quel sindaco, in occasione dei gravi incidenti avvenuti nella seduta consigliare del 21 dicembre 1924, costituisce un atto di piena solidarietà colla maggioranza consigliare dimostratasi ostile ed insofferente delle leggi e degli ordinamenti patri;

Ritenuto che tale contegno è tanto più riprovevole in chi riveste come sindaco del Comune anche la carica di ufficiale del Governo;

Visto l'art. 149 della legge comunale provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 30 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il sig. Simone Martinz, sindaco di Ugovizza, è rimosso dalla predetta carica, nè potrà essere chiamato a coprire la carica stessa se non decorso il periodo di anni tre.

Il sottoprefetto di Tolmezzo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Udine, addì 30 dicembre 1924.

Il prefetto: NENCETTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 18

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 24 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	131 24	Belgio	124 —
Londra	116 417	Olanda	9 79
Svizzera	468 32	Pesos oro	22 09
Spagna	346 50	Pesos carta	9 72
Berlino (marco oro)	5 74	New-York	24 265
Vienna	0 0338	Oro	408 20
Praga	72 50	Belgrado	39 —
Romania	12 30	Budapest	0 0335
Dollaro canadese	24 09		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 08
	3.50 % » (1902)	72 75
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	97 04
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 44

Bollettino N. 19

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 26 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	131 01	Belgio	124 54
Londra	116 39	Olanda	9 825
Svizzera	468 69	Pesos oro	22 16
Spagna	344 75	Pesos carta	9 75
Berlino (marco oro)	5 785	New-York	24 284
Vienna	0 0343	Oro	468 57
Praga	72 75	Belgrado	39 55
Dollaro canadese	24 06	Budapest	0 0337
Romania	12 55		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 55
	3.50 % » (1902)	72 75
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	97 16
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 31

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 3 delle opere riservate al termine dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di febbraio 1924.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19492	83215	Maggio Luigi	« La Regina dello Jazz ». - Operetta in tre atti. — Partitura musicale su libretto di G. Gigma	Maggio Luigi	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta in Lecce il 19-5-1923.
19499	83300	Bianchi Renzo - Farinelli G.	« La ghibellina ». - Opera in tre atti su libretto di Dario Niccodemi. — Partitura musicale. — Riduzione per canto e pianoforte di Farinelli Giuda	Sonzogno (Casa musicale)	13-1-1924. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19497	83287	Zarzi G. - Giannini G.	« La donna perduta ». - Operetta in tre atti musicata da Pietri Giuseppe. — Libretto	Sonzogno (Casa musicale)	29-12-1923. — Rappresentata la 1ª volta in Roma il 24-9-1923.
19498	83296	Madesani Sardus	« La madre ». - Dramma in quattro atti. — Libretto dal romanzo anonimo di Giana Deledda	Madesani Sardus	Inedito. - Mai rappresentata
19500	83303	Shaw Giorgio Bernard - Agresti A.	« Pigmalione ». - Commedia in cinque atti. — Traduzione dall'inglese di Agresti A.	Società italiana degli autori	15-12-1923. — Rappresentata la 1ª volta in Milano il 15-11-1914.
19501	83305	Victor Ugo - Vitali Fortunato	« Lucrezia Borgia ». - Dramma in cinque atti. — Libretto. — Traduzione dal francese di Vitali Fortunato	Detta	Inedita. — Mai rappresentata.
19502	83312	Giglia Calogero	« La madre ». - Tragedia in tre atti e cinque quadri	Detta	Id. Id.
19503	83313	Adami Giuseppe	« La moglie celebre ». - Commedia in tre atti. — Libretto	Detta	1-1-1924. — Rappresentata la 1ª volta in Milano il 2-11-1923.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19495	83258	Bucaneve Gino	« Serenatella timida ». - Pezzo staccato per pianoforte	Società italiana degli autori	Inedito. — Mai eseguita.
19496	83281	Franceschi Pasquale	« La Guargiam ». - Composizione musicale su versi di Spilotros G.	Franceschi Pasquale	Id. Id.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
19493	83237	Castorani Andrea	« Sangue italiano ». - Mimodramma	Castorani Andrea	Inedita. — Mai rappresentato
19494	83238	Bard Mario, pseudonimo di Carlo Barduzzi	« Clotilde Tarokanowa ». - Scena cinematografica in quattro parti	Società italiana degli autori	Id. Id.

Roma, 10 giugno 1924

Il direttore: G. De Sanctis.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 9 posti di medico assistente nei manicomi giudiziari.

IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 867;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960 e n. 3084;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici pel conferimento di n. 9 posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno.

I concorrenti dovranno dimostrare la competenza tecnica acquistata per studi speciali o per servizi prestati nei manicomi od in cliniche psichiatriche.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 3, dovranno essere presentate non più tardi del 15 aprile 1925, alla Regia procura generale del distretto di Corte di appello in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti, per ogni eventuale comunicazione.

Alle dette istanze saranno allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto gli anni 18 e non oltrepassati i 35, fermi restando i limiti di età, stabiliti per gli ex-combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 42 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 1290;

b) attestato di cittadinanza italiana;

c) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente ha sana e robusta costituzione, è esente da difetti od imperfezioni fisiche, ed è di statura non inferiore a metri 1.60;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare;

g) diploma originale di laurea in medicina conseguita in una università del Regno, o certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

h) ricevuta comprovante l'effettuato pagamento presso l'ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di chiusura del concorso, 15 aprile 1925, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), debbono essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), i concorrenti che provino mediante certificato dell'Amministrazione da cui dipendono di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Salva l'osservanza delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a favore degli invalidi di guerra ed ex-combattenti, saranno dichiarati vincitori del concorso i primi 9 concorrenti riusciti idonei in ordine di merito.

Dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale godranno di una indennità di L. 500 mensili, ai sensi del decreto Ministeriale 1° dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre stesso anno, i vincitori del concorso saranno nominati medici assistenti (grado 11°, gruppo *A*) con lo stipendio di annue L. 7000 oltre annue L. 500 di supplemento di servizio attivo, annue L. 1000 di indennità di cui al Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, e le indennità caro-viveri attualmente in vigore.

Roma, addì 18 dicembre 1924.

Il Ministro per la giustizia: Oviglio.

Il Ministro per le finanze: De' Stefani.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami al posto di assistente alla cattedra di chimica agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Pisa.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente dei Regi istituti superiori agrari e quella dei relativi stipendi, contenute nel R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aperto un concorso al posto di assistente presso la cattedra di chimica agraria annessa al Regio istituto superiore agrario di Pisa con lo stipendio iniziale di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 500 e l'indennità caro viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati preferibilmente in agraria o in chimica, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

L'esame consisterà in una prova pratica di chimica analitica qualitativa ed in una prova di chimica analitica quantitativa, e relativa discussione orale.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 28 febbraio 1925 alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Pisa, la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

f) Stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti o pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati, secondo i casi dall'autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame che avrà luogo in Pisa presso il laboratorio di chimica agraria, annesso al Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli, in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Pisa, 20 dicembre 1924.

Il direttore: Ravenna.

Boselli Giuseppe, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.